



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 12 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 TUEL PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, PRODUTTIVE E INDUSTRIALI UBICATE IN RUFINA, VIA XXV APRILE - ALLERTA METEO 14 MARZO 2025.

IL SINDACO

Dato atto che:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Visto il D.Lgs. 1/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzionale di Monitoraggio Regionale in data 14 marzo 2025 che prevede per varie zone della



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Regione Toscana e, segnatamente, anche nel territorio del Comune di Rufina il codice allerta meteo con criticità rossa dalle ore 12:00 di venerdì 14 marzo 2025 alle ore 14:00 di sabato 15 marzo 2025 per rischio idraulico sul reticolo principale, criticità arancione in corso fino alle ore 14:00 di sabato 15 marzo 2025 per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore e criticità arancione in corso fino alle ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025 per temporali forti;

Visto che all'articolo 19 del D.G.R.T. 395/2015 relativo agli adempimenti dell'Amministrazione Comunale, il Comune in caso di allerta deve provvedere a:

- verificare le criticità presente sul territorio e adottare le azioni di contrasto come previsto dal piano comunale di protezione civile;
- attivare le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla criticità prevista;

Riconosciuta la situazione di emergenza in previsione delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio comunale ed in seguito al suddetto Bollettino di valutazione delle criticità emesso dal C.F.R. della Regione Toscana;

Dato atto dell'apertura del C.O.C. con decreto sindacale n. 8 del 13 marzo 2025;

Richiamati altresì i propri precedenti provvedimenti n. 9 del 13 marzo 2025, nonché nn. 10 e 11 del 14 marzo 2025, il cui contenuto è qui integralmente richiamato;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di adottare i provvedimenti di chiusura delle attività commerciali, produttive e industriali ubicate nel territorio comunale di Rufina in Via XXV Aprile - 50068, fino al cessare dell'allerta meteo rossa;

Considerato che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei cittadini, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle sopradette attività fino al cessare dell'allerta rossa;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 7-bis e 54, comma 4;
- il D.Lgs. 1/2018 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

la chiusura di tutte le attività commerciali, produttive e industriali ubicate in Rufina, Via XXV Aprile, fino al cessare dell'allerta rossa;

DISPONE

- 1) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- 2) che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, fatto salvo il potere dell'organo di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
- 3) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
 - alla Prefettura competente ed alle Forze dell'Ordine;
 - alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze - Unità di Crisi;
 - al Comando di Polizia Municipale;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.
- gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 14-03-25

SINDACO
F.to Venturi Daniele

Per copia conforme all'originale

Rufina,